


▶ **DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 13.4.17**

▶ **Modificato dal D. Lgs. 96 del 7 agosto 2019**

Publicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2019, n. 201

In vigore dal 12 settembre 2019

INCLUSIONE SCOLASTICA

Decorative white lines consisting of several parallel diagonal lines in the bottom right corner of the slide.

- ▶ L'inclusione scolastica:
- ▶ a) riguarda **le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti**, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso **strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- ▶ b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- ▶ c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 13.4.17
IN VIGORE DAL 31.5.17 – **ARTICOLO 1**

- ▶ L'inclusione scolastica:
- ▶ architrave dell'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole,
- ▶ caratterizza nel profondo la *mission* educativa,
- ▶ attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche.
- ▶ sviluppata e valorizzata nell'ambito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa).
- ▶ A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende rinnovare e adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.
- ▶ Tutti gli interventi a favore degli alunni/studenti con disabilità vanno nella direzione di superare necessariamente la vecchia concezione di loro “presa in carico” da parte dei docenti, ribadendo che **l'inclusione scolastica, perché sia effettiva, interessa invece tutte le componenti scolastiche**, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti curricolari, personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione.

COMMENTO ART. 1

- ▶ Riferimento al principio dell'ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, riconosciuto dalle Nazioni Unite, per cui **la disabilità è data non solo e non tanto dalle condizioni di salute della persona ma da quanto il contesto sia in grado di garantire la massima autonomia e uguaglianza**. Se il contesto è senza barriere e più ricco di opportunità, cambia il modo in cui la persona vivrà la propria condizione di disabilità. Estendiamo insomma l'attenzione dal soggetto a tutto ciò che gli sta intorno, affinché sia adeguato alle sue concrete ed effettive esigenze
- ▶ Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017)

DICHIARAZIONE SU D. LGS. 96 DEL
SOTTOSEGRETARIO GIULIANO

▶ **ARTICOLO 2**

▶ A CHI SI APPLICA LA LEGGE?

- ▶ Alunni con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
- ▶ al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
- ▶ L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale

COMMENTO:

La norma è incentrata esclusivamente sull'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92

l'inclusione scolastica si realizza in un sistema integrato che operi all'interno di un **progetto complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti**, pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità

▶ **Allo Stato competono:**

- ▶ 1. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione Scolastica, dei **docenti per il sostegno didattico**, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità.
- ▶ 2. L'assegnazione, per il tramite dell'Amministrazione scolastica, del **personale ausiliario** nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, ai sensi della normativa vigente.
- ▶ 3. La definizione dell'organico del **personale ATA** (Ausiliare, Tecnico, Amministrativo), **tenendo conto**, in sede di riparto delle risorse professionali, della presenza **di alunni con disabilità** certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite della dotazione organica.
- ▶ Assegnazione di **collaboratori scolastici con compiti di assistenza di base** tenendo conto del genere degli alunni.
- ▶ NB: Previsto Regolamento per adeguare i parametri di riparto dell'organico ATA
- ▶ 4. Assegnazione **alle istituzioni scolastiche paritarie di un contributo economico**, parametrato al numero degli alunni e degli studenti con disabilità certificata frequentanti, finalizzato all'inclusione scolastica degli stessi, ai sensi della legislazione vigente.

ART. 3 PRESTAZIONI E COMPETENZE DELLO STATO

- ▶ NB: Prevista INTESA in Conferenza Unificata STATO - REGIONI per CRITERI per la progressiva **uniformità** su tutto il territorio nazionale della definizione **dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale**, anche attraverso la previsione di **specifici percorsi formativi** propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, ferme restando le diverse competenze dei Collaboratori Scolastici.

ART. 3 CO. 4

- ▶ Gli Enti territoriali, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:
- ▶ a) gli interventi necessari per garantire **l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale**, inclusa l'assegnazione del personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici
- ▶ b) i servizi per il **trasporto** per l'inclusione scolastica,
- ▶ c) l'**accessibilità** e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

ART. 3 CO. 5 PRESTAZIONI E COMPETENZE
DEGLI ENTI LOCALI

- ▶ l'articolo 3 del Decreto definisce una **prestazione comune** a ciascuno degli Enti istituzionalmente preposti all'inclusione scolastica nell'ambito della strumentazione didattica, stabilendo cioè la garanzia in capo allo Stato (istituzioni scolastiche), alle Regioni (diritto allo studio) e agli Enti Locali (erogazione dei sussidi didattici)
dell'accessibilità e della fruibilità di strumentazioni tecnologiche e digitali nell'ambito della didattica,
oggi indispensabili per l'apprendimento degli alunni e degli studenti con determinate tipologie di disabilità, quali ad esempio quelle sensoriali

ART. 3 CO. 6

- ▶ L'inclusione scolastica è elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 80/13.
- ▶ Al comma 2 vengono introdotti i:
- ▶ **criteri relativi al processo di valutazione e autovalutazione**
- ▶ delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in tema di inclusione scolastica. In pratica, vengono qui delineate le **direttrici fondamentali verso cui si deve muovere l'azione educativa e formativa nell'ambito dell'inclusione scolastica** da parte delle scuole, nei più ampi processi di valutazione e di autovalutazione necessari per la definizione dei cosiddetti «**piani di miglioramento**».
- ▶ Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per migliorarla o consolidarla

ART. 4 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

- ▶ a) livello inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'Inclusione scolastica;
- ▶ b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di garantirne il successo formativo;
- ▶ c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- ▶ d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
- ▶ e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- ▶ f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e degli spazi.

ART. 4 – INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE

▶ La **«PROFILO DI FUNZIONAMENTO»**

▶ **SOSTITUISCE:**

▶ la «Diagnosi Funzionale» (DF) e il «Profilo Dinamico-Funzionale» (PDF),

▶ È il nuovo strumento per la definizione del cosiddetto “funzionamento” dell’alunno e dello studente con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, che costituisce il fondamento stesso su cui definire le diverse provvidenze, ivi incluso il diritto al sostegno didattico.

▶ Si tratta, in concreto, di una semplificazione, sia in termini documentali (un solo documento in luogo di due) che in termini temporali e di un **tentativo di addivenire a una definizione uniforme** del documento su tutto il territorio nazionale (anche attraverso apposite Linee Guida, che saranno elaborate dall’INPS), onde evitare difformità applicative e superare le attuali discrasie normative.

▶ La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all'INPS, che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione

ART. 5 COMMISSIONI MEDICHE.

- ▶ **COMMISSIONE MEDICA PER ACCERTAMENTO DISABILITA' IN ETA' EVOLUTIVA COMPOSTA DA:**
- ▶ un medico legale, che assume le funzioni di presidente
- ▶ due medici specialisti:
- ▶ uno di pediatria o neuropsichiatria infantile
- ▶ l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto.
- ▶ integrata da:
- ▶ un assistente specialistico / operatore sociale/ psicologo individuati dall'ente locale o dall'INPS
- ▶ medico INPS

ART. 5 CO. 1 ACCERTAMENTO DISABILITA' - **INPS**

- ▶ Il profilo di funzionamento è redatto **dall'unità di valutazione multidisciplinare**, composta da:
- ▶ uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
- ▶ almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza

ART. 5 CO. 3 - IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ a) e' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
- ▶ b) **definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel D.Lgs. 66 era «necessarie») per l'inclusione scolastica;**

ART. 5, CO. 4 IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ c) è redatto con la **collaborazione dei genitori dell'alunno**, nonché, nel rispetto del **diritto di autodeterminazione** nella massima misura possibile, **dello studente con disabilità**, con la **partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico**, dell'istituzione scolastica ove è iscritto l'alunno;
- ▶ d) è **aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione**, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché **in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento** della persona.

ART. 5 CO. 4 - IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Il profilo di funzionamento è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del **progetto individuale** di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del **Piano Educativo Individualizzato (PEI)**.»;

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Decreto interministeriale con le Linee guida contenenti:
- ▶ a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della **certificazione di disabilità** (competenza: commissione medica presso INPS) in età evolutiva, tenuto conto della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati-**ICD** (International Classification of Diseases) e **ICF** dell'OMS (NOTA: Estensione dell'adozione dei criteri dell'ICF anche all'accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs 96/2019, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017));
- ▶ b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del **Profilo di funzionamento** (competenza: Unità di valutazione multidisciplinare), tenuto conto della la classificazione **ICF** (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'OMS.

(ART. 5, COMMA 6)

- ▶ **Modifica delle commissioni mediche per l'accertamento della disabilità e precisazione dei partecipanti alla stesura dei documenti per l'Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3).**
- ▶ **La commissione medica per la redazione del Profilo di Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella patologia più almeno due tra terapeuta della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o rappresentante dell'Ente Locale).**
- ▶ **Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la partecipazione dell'alunno - "nella massima misura possibile" - e della scuola nella persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il decreto precedente indicava un rappresentante generico dell'istituzione scolastica, individuato "preferibilmente" tra i docenti).**

NOVITA' ART. 5

CERTIFICAZIONE DISABILITA'

(art. 12, co. 5 L. 104)

- ▶ INPS –Commiss. art. 5 co. 2
- ▶ Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) e ICF
- ▶ **E' PRELIMINARE**
- ▶ PARTECIPA PERSONALE MEDICO, integrato da assistente specialistico, operatore sociale, psicologo

PROFILO FUNZIONAMENTO

- ▶ UNITA' MULTIDISCIPLINARE
Commiss. art. 5 co. 3
- ▶ Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)
- ▶ **E' SUCCESSIVO**
- ▶ PARTECIPA ANCHE:
ENTE LOCALE, SCUOLA,
FAMIGLIA , STUDENTE (nella
misura possibile)

DIFFERENZE

- ▶ **1. Il Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, **è redatto dal competente Ente locale, d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale, sulla base del Profilo di funzionamento**, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- ▶ **2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata**

ART. 6 IL PROGETTO INDIVIDUALE

- ▶ 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2.
- ▶ 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale ***comprende***, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, **le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata**, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare

IL PROGETTO INDIVIDUALE

ART. 14 L. 328/2000

- ▶ a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione;
- ▶ b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- ▶ c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un **ambiente di apprendimento** nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di **corresponsabilità educativa** intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati ;

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- ▶ f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
- ▶ g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;
- ▶ h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

ART. 7: PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ▶ **DEFINIZIONE** più puntuale del Piano Educativo Individualizzato.
- ▶ Si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 9 e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici.
- ▶ Inoltre, sono stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” .

NOVITA' ART. 7

- ▶ Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, con particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora definito univocamente come “facente parte del progetto individuale”, sancendo definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.
- ▶ Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all'autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la “partecipazione attiva” di tali studenti deve essere “assicurata” all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione in sede di definizione del proprio progetto educativo individuale.
- ▶ Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (GLO, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).

NOVITA' D. LGS. 96

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il **Piano per l'inclusione** che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, **compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni alunno, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole**, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica

ART. 8 PIANO PER L'INCLUSIONE

▶ IL PIANO PER L'INCLUSIONE:

- ▶ rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico e per l'elaborazione del PEI.
- ▶ Al fine di rendere veramente inclusivo il “contesto” delle istituzioni scolastiche, esso confluisce nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale elemento caratterizzante l'identità culturale e l'autonomia progettuale delle scuole.
- ▶ Contiene le azioni che la scuola intende intraprendere nell'ambito del contesto in cui opera e a tal fine è la scuola stessa a dover definire le opportunità che intende sfruttare, nonché i vincoli di contesto in cui si deve muovere.
- ▶ **Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole** come principio guida per l'utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche all'art. 8 del D.Lgs 66/2017)

COMMENTO ART. 8

L'art. 9 del D. Lgs. 66 del 2017, come modificato dal D. Lgs. 96 del 2019, prevede una nuova articolazione fra Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), Gruppo per l'Inclusività Territoriale (GIT) e Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) ovvero i gruppi che a diversi livelli territoriali si dedicano all'inclusione scolastica:

- a livello di Istituto opera il GLI
- in ciascun ambito territoriale il GIT
- a livello regionale, in maniera interistituzionale il GLIR.

Spetta ai **Dirigenti scolastici quantificare le risorse di sostegno** necessarie al proprio Istituto e inviare tale richiesta ai GIT.

Il GIT a sua volta, come organo tecnico, fa una proposta all'USR, il quale provvede ad assegnare le risorse.

ART. 9 – GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

▶ **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)**

▶ **Competenze :**

- ▶ a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- ▶ b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- ▶ c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

▶ **Composizione:**

- ▶ presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.
- ▶ garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica.

ART. 9 – GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

▶ Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)

▶ COMPETENZE:

- ▶ Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al **fabbisogno delle misure di sostegno** ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.
- ▶ Agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, **supporta le istituzioni scolastiche** nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione su base ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva

▶ COMPOSIZIONE:

- ▶ Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. .
- ▶ Per lo svolgimento di **ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio**, il GIT è integrato:
 - ▶ a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica;
 - ▶ b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

- ▶ **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).**
- ▶ **PRESSO OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA**
- ▶ **COMPOSIZIONE:**
- ▶ Docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico
- ▶ **COMPITI:**
- ▶ supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
- ▶ In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente
- ▶ Si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio

GRUPPI PER L'INCLUSIONE

Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni :

- **Composizione:**

- team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
- assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

- **Competenze:**

- definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento.

GRUPPI PER L'INCLUSIONE

▶ RICHIESTA

- ▶ a) il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLL, sentito il GLT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

▶ ASSEGNAZIONE

- ▶ b) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno
- ▶ c) Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli Enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis (Conf. Stato – regioni)

RICHIESTA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL
SOSTEGNO DIDATTICO - ART. 10 –

- ▶ 1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.

ART. 11 SEZIONI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

- ▶ L'articolo 13 definisce la tipologia delle **attività formative** che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.
- ▶ La formazione viene considerata come uno **snodo fondamentale** anche **per l'innalzamento della qualità della didattica inclusiva** e si precisa che essa **deve coinvolgere tutte le componenti scolastiche** chiamate ad operare in maniera **“cooperativa”** ai fini del raggiungimento del successo scolastico di tutti gli alunni.
- ▶ Piano Nazionale di Formazione Obbligatoria: le scuole – nell'ambito del Piano di Formazione inserito all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) – definiscono specifiche attività formative appositamente calibrate per quei docenti, curricolari e di sostegno, che insegnano in classi in cui sono presenti alunni con disabilità.
- ▶ Formazione rivolta anche al personale ATA (che è tenuto a parteciparvi) e al personale dirigenziale, sia all'atto dell'immissione in ruolo che durante lo svolgimento dell'intera carriera.

ART. 13 – FORMAZIONE IN SERVIZIO

- ▶ 1. **La continuità educativa e didattica** per gli alunni con accertata disabilità ai fini dell'inclusione scolastica **è garantita dal personale della scuola**, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.
- ▶ 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, **il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico**, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
- ▶ 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e l'eventuale richiesta della famiglia, per i posti di sostegno didattico possono essere proposti ai docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di specializzazione, **ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo**, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato. Le modalità attuative daranno definite con D.M. .
- ▶ 4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*)
- ▶ (*) «Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico»

ART. 14

CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO

- ▶ Il D.Lgs. 96 dà maggiore rilievo all'interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei documenti per l'inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale).
- ▶ A titolo di esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all'Ente Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all'azione sinergica di quest'ultimo d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b)).
- ▶ Ancora, l'azione dei gruppi di lavoro per l'inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6).
- ▶ In virtù di questa impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un'autentica azione di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio

- ▶ Ancora una volta, a causa delle forti disparità tra le Aziende Sanitarie Locali delle diverse Regioni e, soprattutto, in assenza di opportune Linee Guida, ad oggi ancora da emanare, è stata rinviata la stesura della documentazione per l'inclusione secondo i criteri dell'ICF. Per risolvere tale criticità, oltre alla **pubblicazione della Linee Guida**, sarebbe auspicabile un'iniziativa di formazione diffusa non solo tra il personale sanitario, ma anche all'interno delle diverse realtà del territorio, scuola ed Ente Locale, in modo da rendere l'ICF un vero linguaggio comune per descrivere e classificare il funzionamento dei soggetti con disabilità e consentire una progettazione davvero efficace e interistituzionale del loro percorso di vita.
- ▶ Quanto all'operatività del GIT, essa è ancora rimandata a data da destinarsi, ma il decreto introduce un'importante soluzione ad interim: fino a quando il GIT non sarà formato e operativo, il Dirigente Scolastico potrà interloquire direttamente con l'USR per richiedere l'assegnazione delle ore per il sostegno

LE PROROGHE